

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO

ARCI PESCA F.I.S.A. Federazione Italiana Sport ed Ambiente APS

Nel prosieguo ogni qualvolta si citerà “**ARCI PESCA FISA TOSCANA APS**” si intenderà “**ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - Comitato Regionale Toscano APS**”.

PREMESSA

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS aderisce all’ARCI PESCA FISA APS Nazionale ai suoi principi programmatici ed alle finalità regolate nel suo Statuto, e si ispira agli ideali della Costituzione Italiana.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è una libera Associazione operante nella Regione Toscana.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS ha sede legale nel comune di Firenze e ha durata illimitata.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è una associazione non riconosciuta ex art.36 e seguenti del Codice Civile.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è iscritta al n. FI-644 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – sezione Città Metropolitana di Firenze - con Atto Dirigenziale n. 4297 del 28.10.2015.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è inserita nell’elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche della Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 17 del 7.01.2020.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di ARCI PESCA F.I.S.A. - Federazione Italiana Sport ed Ambiente Comitato Regionale Toscano APS” o “ARCI PESCA FISA TOSCANA APS”, o “ARCIPESCA TOSCANA APS”.

ARCI PESCA FISA APS è confederata all’ARCI APS, Associazione Nazionale a carattere Confederale, riconosciuta dal Ministero dell’Interno con decreto 10 luglio 1947 n. 705.

ARCI PESCA FISA APS è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 67 con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 luglio 2003.

ARCI PESCA FISA APS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come "Ente avente finalità assistenziali" con Decreto del 26 luglio 1997 n. 559/C. 15586. 12000.A (126).

ARCI PESCA FISA APS è Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86 con DM n.0000157 del 08.05.2018.

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

TITOLO I

DELL'IDENTITÀ ASSOCIATIVA E DEI PRINCIPI PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS si organizza per settori specifici legati alle attività svolte, prevalentemente, negli ambienti acquatici e ad attività rivolte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e al suo uso razionale.

ARTICOLO 2

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è la Federazione:

- dei pescatori ricreativi e sportivi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle guardie pesca volontarie, dei volontari impegnati nella protezione ambientale;
- di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell'informazione e della conoscenza scientifica;
- di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito dell'avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al godimento

dell'ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

ARTICOLO 3

Finalità Associative

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS promuove fra tutti i cittadini la costituzione di specifiche forme aggregative rappresentative delle attività sportive, di formazione, di protezione civile, di volontariato, di difesa dell'ambiente, turistiche nonché itinerari eno-gastronomici con particolare riferimento alle tradizioni marinare e rivierasche sul territorio regionale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS promuove lo studio, la conoscenza scientifica dell'ambiente naturale e degli ecosistemi acquatici come elemento fondante per la formazione della personalità di ogni individuo, contro ogni forma di sfruttamento e alienazione e di inquinamento ambientale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS promuove idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescatori ricreativi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS coopera con tutti i singoli e le organizzazioni che nei campi della vita sociale e culturale operano per uno sviluppo sostenibile di tutte le attività umane.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è per la pace e per la cooperazione internazionale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS bandisce il razzismo, l'emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS opera per lo sviluppo e la conoscenza dell'attività piscatoria quale momento sociale, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS opera per favorire l'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili, la cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile e ambientale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS intende collaborare con le altre associazioni ed organizzazioni che perseguono finalità comuni, ricercando e promuovendo forme di intesa ed unità nell'ottica del rispetto, dell'autonomia e per realizzare gli interessi degli associati.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS intende operare facendosi promotrice di iniziative, di elaborazione e proposizione legislativa di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare, affinché le istituzioni ai vari livelli realizzino sul piano istituzionale una legislazione organica.

ARTICOLO 4

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS può aderire o partecipare alla costituzione di Associazioni, Federazioni o Confederazioni, reti associative di cui all'art. 41 CTS, che non contrastino con le finalità, gli scopi, l'autonomia e le peculiarità della Federazione Nazionale; in tal caso, gli associati all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS saranno automaticamente associati a tali sodalizi salva la facoltà di rinuncia del singolo.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS può aderire ad Organismi Internazionali.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS, può promuovere, collaborare, partecipare a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Università, Enti, Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli della Federazione.

Il Comitato Regionale è un livello di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale e concorre a definire gli orientamenti del Nazionale.

ARTICOLO 5

Attività di Interesse Generale

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS non ha fini di lucro.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

- febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del CTS e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura della direzione regionale definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione potrà esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra

natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II

SOCI E BASI ASSOCIATIVE

CONDIZIONI DI APPARTENENZA INDIVIDUALI E COLLETTIVE

ARTICOLO 6

Condizioni di Iscrizione del Socio Individuale

Qualsiasi persona può iscriversi all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, purché ne condivida scopi e finalità.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda presso la struttura associativa competente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura a cui si è aderito, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI PESCA FISA APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al

Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito.

ARTICOLO 7

Diritti e Doveri del Socio Individuale

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- a partecipare alla vita associativa ed esserne eletto nei relativi organismi;
- ad esaminare i libri associativi previa presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla Direzione competente, la quale potrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8

Casi di Esclusione del Socio Individuale

La qualità di socio si perde per:

- mancato rinnovo della tessera associativa;
- decesso del socio;
- esclusione per gravi motivi che potrà essere deliberata dagli organismi dirigenti del livello di riferimento, qualora sia constatato:

- comportamento di una certa gravità contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- grave inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 9

La Sospensione del Socio Individuale

Nei casi previsti dall'articolo 8, il Consiglio dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS, anziché attivare direttamente la procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la “sospensione cautelare” dell'associato o del soggetto collettivo affiliato. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e per controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi. La deliberazione che approva la sospensione cautelare deve essere prontamente comunicata ai Garanti, che entro 30 giorni dovranno decidere le modalità di reintegrazione, o l'eventuale inizio del procedimento di esclusione di cui sopra.

ARTICOLO 10

Soggetti Collettivi, Condizioni di Affiliazione

Possono aderire all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS soggetti collettivi quali: società sportive, polisportive, club, associazioni, centri di formazione, nonché ogni altro Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che abbiano finalità ed oggetto simile o compatibile con quelli dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS purché dichiarino di accettare lo Statuto Nazionale e lo Statuto Regionale dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS e ne adottino la tessera sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

ARTICOLO 11

Diritti e Doveri dei Soggetti Collettivi

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo

competente menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti.

La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

La qualifica di soggetto collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- a partecipare alla vita associativa secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
- a usufruire ed erogare i servizi organizzati da ARCI PESCA FISA TOSCANA APS.

I soggetti collettivi sono tenuti al pagamento dell'affiliazione, all'osservanza dello Statuto, dei

Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali. I soggetti collettivi godono di tutti i diritti previsti dal presente Statuto, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, da esercitarsi tramite i rispettivi rappresentanti.

ARTICOLO 12

Casi di Esclusione dei Soggetti Collettivi

La qualifica di soggetto collettivo affiliato all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS si perde per:

- rifiuto motivato per gravi ragioni da parte degli Organi Dirigenti dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- comportamento gravemente contrastante con le finalità ed i principi dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- grave inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- decadenza per mancato rinnovo dell'affiliazione.

ARTICOLO 13

La Sospensione dei Soggetti Collettivi

Gli Organismi dirigenti di ARCI PESCA FISA TOSCANA APS possono deliberare la sospensione cautelare del soggetto collettivo affiliato con le stesse modalità previste per la sospensione dei soggetti singoli.

ARTICOLO 14

I sodalizi aderenti all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

ARTICOLO 15

Possono essere stipulati "patti federativi" e protocolli di intesa con altre Associazioni.

I termini, gli obblighi e le condizioni saranno determinati dai consigli competenti ai vari livelli.

TITOLO III
COMITATO REGIONALE

ARTICOLO 16

Il COMITATO REGIONALE TOSCANO è il livello di direzione politica e programmatica e di coordinamento del territorio regionale della Toscana, e concorre a definire gli orientamenti del Comitato Nazionale.

Il COMITATO REGIONALE TOSCANO ed i Comitati Territoriali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi delle finalità associative di cui agli artt. 2 e 3 Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione nazionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

ARTICOLO 17

Organi e Strutture del Comitato Regionale

I livelli di direzione di ARCI PESCA FISA TOSCANA APS sono:

- i Consigli Territoriali;
- il Consiglio Regionale.

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è composta da:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- Le Direzione Regionale;
- il Collegio Regionale dei Garanti;
- l'Organo di Controllo Regionale;
- il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Sono cariche associative:

- il Presidente Regionale;
- il o i Vicepresidenti;
- il Segretario Regionale.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l'organo di amministrazione dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso Regionale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS e ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Regionale licenziandone i documenti proposti e nominando la Commissione Verifica Poteri;
- controllare e verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali per la parte di competenza regionale;
- discutere ed approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, il Segretario Regionale, i componenti della Direzione Regionale;
- deliberare e proporre alla Direzione Nazionale le proprie strutture territoriali, anche tenendo conto di eventuali esigenze legislative e territoriali della regione e dettandone i compiti;
- deliberare la ratifica di adesione ad organismi regionali e nazionali per quanto di propria competenza, e le nomine dei soci negli stessi;
- proporre alla Direzione Nazionale il commissariamento dei comitati territoriali;
- ratificare i responsabili delle proprie strutture su designazione della Direzione Regionale;

- convocare di intesa con le strutture locali i congressi costitutivi di nuovi comitati territoriali;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Regionale o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio Regionale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione per decadenza per due assenze non giustificate purché comunque non sia superato il 50% dell'intero Consiglio eletto al Congresso Regionale. Il Consiglio potrà sostituire al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo; in mancanza dovrà indire nuove elezioni per sostituire il consigliere mancante.

ARTICOLO 19

La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è eletta dal Consiglio Regionale ed è l'organo di governo regionale dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS.

È convocata ed è presieduta dal Presidente Regionale ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli strumenti regionali necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali della regione proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Regionale;

- nominare i rappresentanti dell'Associazione in organismi istituzionali ed istituti pubblici e privati;
- stipulare accordi e intese al fine di realizzare i programmi dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- ratificare le strutture e gli organismi territoriali;
- curare la tenuta del libro degli associati.

Il Presidente Regionale, il o i Vicepresidenti, il Segretario Regionale ne sono membri di diritto.

ARTICOLO 20

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale, rappresenta territorialmente l'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi e delle strutture.

Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto.

ARTICOLO 21

I Vicepresidenti Regionali

I Vicepresidenti Regionali, da uno a tre di cui uno con funzioni di Vicario, sono eletti dal Consiglio Regionale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti unitamente al Segretario Regionale.

ARTICOLO 22

Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale garantisce il funzionamento della struttura regionale; segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento, la gestione amministrativa e finanziaria e la raccolta dei dati; segue il buon funzionamento dei comitati territoriali e propone le soluzioni all'organo di governo.

Il Segretario Regionale predispone il bilancio di esercizio.

TITOLO IV

COMITATI TERRITORIALI

ARTICOLO 23

I Comitati territoriali sono istanza elettiva di direzione politica, promozione e gestione programmatica dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio ed il riferimento diretto per tutti i sodalizi ed i soci.

I Comitati Territoriali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del Titolo I del presente Statuto e, pur configurandosi come livelli dell'Associazione regionale, sono dotati di atto costitutivo (o altro atto sostitutivo) e di statuto autonomi.

In ogni caso, gli statuti dovranno essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprimerà parere di legittimità e congruità statutarie.

In casi eccezionali e in deroga a quanto previsto al presente articolo i Comitati Territoriali, previo accordo con la Direzione Regionale e/o Nazionale, potranno richiedere l'iscrizione alla sezione "ODV" o "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del terzo settore.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di

coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;

- un numero minimo di tre associazioni di promozione sociale o un numero rappresentativo di soci/e esistente nell'area di competenza;
- un numero di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

La valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con gli organismi di direzione regionale.

ARTICOLO 24

Organi e Strutture del Comitato Territoriale

Sono organi del Comitato Territoriale:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale;
- la Direzione Territoriale;
- l'Organo di Controllo Territoriale;
- il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Sono cariche associative:

- il Presidente Territoriale;
- il o i Vicepresidenti;
- il Segretario Territoriale.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Territoriale

I Consigli Territoriali sono l'organo di amministrazione dei rispettivi Comitati Territoriali dell'ARCI PESCA FISA APS ai sensi dell'art. 26 del CTS.

Il Consiglio Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale ed è il massimo organo di direzione politica e di coordinamento; esso ha il compito di:

- applicare e far applicare le decisioni congressuali e le direttive del Congresso, del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale;
- convocare il Congresso Territoriale e nominare la Commissione Verifica Poteri;
- verificare la realizzazione delle decisioni assunte;
- convocare convegni e specifiche assemblee;
- deliberare strutture ed organigrammi Territoriali proposti dalla Direzione Territoriale;
- ratificare la nomina della Direzione Territoriale dei responsabili politici ed organizzativi di tutte le proprie strutture;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative annuali nell'ambito territoriale;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, il o i Vicepresidenti, il Segretario Territoriale ed i componenti della Direzione Territoriale;
- discutere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- ratificare la nomina di Vicepresidente Vicario indicata dal Presidente Territoriale;
- approvare eventuali specifici regolamenti organizzativi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio Territoriale potrà inserire nuovi Consiglieri in sostituzione per decadenza per due

assenze non giustificate purché comunque non sia superato il 50% dell'intero consiglio. Il Consiglio potrà sostituire al suo interno un numero di nuovi consiglieri che non sia superiore ad 1/4 del totale attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo; in mancanza dovrà indire nuove elezioni per sostituire il consigliere mancante.

ARTICOLO 26

La Direzione Territoriale

La Direzione Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale ed è l'organo di governo del rispettivo Comitato Territoriale dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS; è convocata e presieduta dal Presidente Territoriale o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario Territoriale ed ha i seguenti compiti:

- predispone gli strumenti necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Territoriale;
- garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Territoriale;
- nomina i responsabili delle strutture territoriali;
- cura la tenuta del libro degli associati.

Fanno parte di diritto della Direzione Territoriale il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario.

ARTICOLO 27

Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Consiglio Territoriale ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti i rapporti del rispettivo Comitato Territoriale Arci Pesca Fisa APS
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriale;

- assicura il regolare funzionamento degli organismi;
- designa il Vicepresidente Territoriale Vicario.

ARTICOLO 28

I Vicepresidenti Territoriali

I Vicepresidenti Territoriali, da uno a tre di cui uno con funzioni di Vicario, sono eletti dal Consiglio Territoriale e coadiuvano il Presidente con specifici incarichi.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e può convocare gli Organismi Dirigenti.

ARTICOLO 29

Il Segretario Territoriale

Il Segretario Territoriale garantisce il funzionamento delle strutture territoriali, segue le questioni dell'organizzazione, cura il tesseramento e la raccolta dei dati e tiene il contatto con le strutture di base.

Il Segretario Territoriale predisponde il bilancio di esercizio.

TITOLO V

CONGRESSI

ARTICOLO 30

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Regionale ordinario è convocato dal Consiglio Regionale ogni 4 anni a maggioranza semplice, ed è svolto in epoca antecedente a quello Nazionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali secondo i criteri

stabiliti dal Consiglio Regionale.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Il Congresso ordinario delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Regionale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali;
- dà mandato al Consiglio Regionale di proporre mozioni ed emendamenti ai documenti congressuali nazionali e proposte di modifica allo Statuto;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS sul territorio Regionale;
- elegge il Consiglio Regionale;
- elegge il Collegio Regionale dei Garanti;
- elegge i delegati al Congresso Nazionale;
- elegge l'organo di controllo e il collegio dei revisori dei conti in ottemperanza all'art. 33 e all'art. 34.

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

- dalla Direzione Nazionale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Regionale approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica;
- su richiesta motivata di 1/3 dei Comitati Territoriali che rappresentino almeno 1/3 dei soci nella Regione.

Il Congresso straordinario deve essere convocato entro 120 giorni.

Il Congresso straordinario delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso regionale straordinario ha le seguenti competenze:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ARTICOLO 31

Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS.

Il Congresso Territoriale ordinario è convocato dal Consiglio Territoriale ogni 4 anni a maggioranza semplice, e si svolge in epoca antecedente a quello Nazionale e a quello Regionale secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale.

Al Congresso Territoriale partecipano i delegati eletti da assemblee di soci individuali o collettivi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Territoriale.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Il Congresso ordinario delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Territoriale:

- discute la politica e le linee previste dai temi congressuali nazionali;
- invia al Comitato Nazionale tramite il Comitato Regionale mozioni e proposte di modifiche ai documenti nazionali;
- discute e approva il programma politico ed organizzativo dell'ARCI PESCA FISA APS sul territorio di sua competenza;
- elegge il Consiglio Territoriale;
- elegge i delegati al Congresso di istanza superiore secondo le norme dettate dal Consiglio Nazionale;
- elegge l'organo di controllo e il collegio dei revisori dei conti in ottemperanza all'art. 33 e all'art. 35.

Il Congresso Territoriale straordinario può essere convocato:

- dal Consiglio Territoriale d'intesa con le strutture locali;
- per deliberazione del Consiglio Territoriale approvato da almeno i 2/3 dei consiglieri

componenti ed effettivamente in carica;

- su richiesta motivata di 1/3 dei sodalizi associati sul territorio e che rappresentino almeno 1/3 dei soci;
- su richiesta motivata dalla Direzione Nazionale;
- su richiesta motivata dalla Direzione Regionale.

Il Congresso straordinario delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso territoriale straordinario ha le seguenti competenze:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

TITOLO VI

ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

ARTICOLO 32

Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Regionale dei Garanti è eletto dal Congresso Regionale.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere, su ogni controversia sorta all'interno degli organismi regionali, territoriali e locali, secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione espressa in forma scritta entro sessanta giorni.

Il Collegio Regionale dei Garanti ha il compito di pronunciarsi in merito ai ricorsi contro le decisioni di non accettazione e di espulsione dei soci individuali e collettivi operanti sul territorio regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti è anche l'ultimo appello attinente all'attività sportiva Provinciale e Regionale.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Garanti partecipa senza diritto di voto al Consiglio Regionale.

ARTICOLO 33

Organi di Controllo Regionali e Territoriali

L'organo di controllo ai vari livelli istituzionali, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 34

Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti, conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul bilancio di esercizio ed invia copia della stessa al Collegio Nazionale.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio regionale senza diritto di voto.

ARTICOLO 35

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e due membri supplenti, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle

scritture contabili e la corrispondenza di questi ai deliberata e/o regolamenti corrispondenti, conformandosi ai criteri ed indirizzi formulati dai Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso presenta annualmente al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio e ne invia copia al Collegio Regionale e Nazionale.

I membri del Collegio Territoriale dei Sindaci revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio Territoriale senza diritto di voto.

TITOLO VII

PARITÀ DI GENERE

ARTICOLO 36

ARCI PESCA FISA TOSCANA APS promuove la parità di genere, incentivando la presenza e la partecipazione delle donne alla vita associativa, con apposita azione di sensibilizzazione rivolta sia in ambito sociale che nella società civile.

TITOLO VIII

COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 37

I Comitati Territoriali possono essere commissariati per:

- mancato funzionamento per un periodo prolungato di tempo degli organi dirigenti o esecutivi;
- impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;

- gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti;
- mancato deposito del bilancio di esercizio ai vari livelli;
- gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.

La Direzione Regionale dell'ARCI PESCA FISA APS può proporre al Consiglio regionale il commissariamento dei Comitati Territoriali. Il Consiglio provvede alla nomina dei Commissari.

La procedura di commissariamento è attivata dagli organi previsti dallo statuto.

Avverso il provvedimento di commissariamento è dato ricorso, entro 15 giorni dalla delibera, esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro 60 giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

ARTICOLO 38

Commissario

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.

Risponde all'organismo che lo ha nominato e predispone gli atti necessari al ripristino, nel più breve tempo possibile, degli organismi commissariati.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

TITOLO IX

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 39

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS è costituito dal complesso di tutti i beni

mobili ed immobili comunque appartenenti all'ARCI PESCA FISA TOSCANA APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del Comitato Regionale Toscano e dei Comitati Territoriali:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene dalle quote associative annuali, nonché dai contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e da ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Comitato Regionale Toscano e i Comitati Territoriali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e quindi rispondono, per quanto di rispettiva competenza, delle obbligazioni direttamente contratte.

ARTICOLO 40

Per quanto concerne le attività di volontariato e i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS.

ARTICOLO 41

I Poteri di Rappresentanza

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:

- di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa;
- compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente Regionale, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate.

ARTICOLO 42

L'Esercizio Sociale e il Bilancio

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto è predisposto dal Segretario regionale che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione della Direzione Regionale, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il Segretario Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

TITOLO X

SCIoglimento DEL COMITATO REGIONALE O DEI COMITATI TERRITORIALI

ARTICOLO 43

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento del Comitato Regionale Toscano o dei Comitati Territoriali può essere deliberato unicamente dai rispettivi congressi, appositamente convocati, con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati aventi diritto al voto.

Il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato purché si tratti di ente del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e nominato dal consiglio territorialmente competente ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

TITOLO XI

MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 44

Lo Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in seduta straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti al momento del voto.

ARTICOLO 45

Il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale sono autorizzati ad apportare tutte le modifiche necessarie e conseguenti alle disposizioni tributarie ed alle richieste degli Enti Governativi e Regionali preposti per il rilascio dei riconoscimenti giuridici.

TITOLO XII

ARTICOLO 46

A partire dall'approvazione dal presente statuto i Presidenti Territoriali ed il Presidente Regionale possono essere sempre rieletti ai vari livelli di rappresentanza associativa.

L'incarico di Presidente a tutti i livelli è compatibile con qualsiasi altro tipo di incarico Presidenziale all'interno dell'Associazione.

Gli eletti in tutti gli organismi dirigenti a tutti i livelli, assenti per due volte agli organismi di appartenenza, possono essere dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti dei vari livelli.

ARTICOLO 47

Libri Sociali Obbligatorî

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalit :

- 1) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;
- 3) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- 4) in caso di accoglimento della richiesta, la Direzione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede competente stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- 5) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato pu  ricorrere al Collegio dei Garanti competente, il quale si pronuncer  in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 48

Modalit  Telematica

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalit  stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 49

Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia ed in particolare del CTS.

A decidere per eventuali controversie   competente il Foro di Firenze.